



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

**DOMICILIATA IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL**

**COMUNE DI ALESSANDRIA
PIAZZA LIBERTA', 1
15121 ALESSANDRIA
AL**

**Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: _____ - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **478/2022**

in data : **09/11/2022**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale _____

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI ALESSANDRIA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Alessandria 09/11/2022


IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 678/02 SENT.

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

elettivamente domiciliata presso Aldue Globoconsumatori Onlus (C.F.: 96062000060)

con sede in Alessandria, via Cremona n. 6, in proprio

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Calcagni (C.F.: CLCRRT70S18A182X) in forza di procura e delibera di Giunta depositate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "Chiede all'Ill.mo Giudice di Pace di Alessandria. - preliminarmente di sospendere l'esecuzione del verbale indicato in premessa, concorrendo i motivi di cui al comma 3 ter dell'art. 204 bis CdS, ivi compreso l'ordine ex art. 126 bis CdS. - In legittimità e nel merito, con la mancata produzione dei certificati di cui sopra per quanto al D.Lgs 150/2011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera b, voglia il giudice di Pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione del verbale in premessa e degli atti consequenziali,



volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, di confermare il verbale opposto nel minimo edittale ex art. 202 CdS"

Conclusioni di parte resistente: "Insiste per il rigetto del ricorso".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 13.5.2021 a chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del verbale n. R11382 elevato il 22.10.2021 dalla Polizia Municipale di Alessandria e notificato il 13.04.2022, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 146 comma 3 CdS, accertata mediante apparecchiatura elettronica di rilevamento ReDvolution matr. 309201035 installata in viale Forlanini intersezione S.P. 79 ad Alessandria.

La parte ricorrente, che delegava il dott. Mario Gatto, Presidente dell'Associazione Nazionale Tutela Consumatori "Aldue Globoconsumatori Onlus" alla propria rappresentanza in giudizio, indicava, come motivo di ricorso, in via preliminare e pregiudiziale la tardività della notifica del verbale opposto; adduceva inoltre la mancata pubblicazione oltre che inesistenza e mancata indicazione nei provvedimenti opposti di alcun decreto di omologazione della apparecchiatura utilizzata per i rilevamenti, l'illegittimità di un accertamento in differita a mezzo apparecchiatura non presidiata e non omologata per il trasferimento dati a distanza, la violazione del D.L.gs 267/2000 (TUEL) con conseguente illegittimità dell'accertamento in quanto effettuato a mezzo apparecchiatura la cui installazione non è stata previamente autorizzata mediante deliberazione di Giunta Comunale e la mancata verifica funzionale e/o taratura dello strumento.

Il Comune di Alessandria si costituiva mediante deposito in data 19.9.2022 della comparsa di risposta unitamente a fascicolo documenti, in cui contestava interamente le deduzioni in fatto ed in diritto di parte ricorrente.

La causa era decisa alla prima udienza del 29.9.2022, fissata anche per discussione, presente la sola parte ricorrente per come sopra rappresentata.

Il ricorso appariva fondato e veniva pertanto accolto.

Il verbale di contestazione, redatto per accertamento compiuto il 22.10.2021, risulta, come nello stesso riportato, "consegnato per la notifica all'Ufficio Postale incaricato in data 8.4.2022" e veniva notificato all'indirizzo della ricorrente il 13.4.2022, ovvero ben oltre il termine di 90 giorni richiesto a pena di decadenza dalla legge (art. 201 CdS). Il ritardo ammesso dall'Amministrazione resistente non può ritenersi giustificato per il fatto che "al PRA ancora al 23.11.2021 risultava l'indirizzo errato", in quanto come risulta dal certificato storico di residenza depositato dalla ricorrente risulta che la stessa aveva regolarmente comunicato la variazione anagrafica il 15.3.2021, per cui il ritardo nella trasmissione del cambio di residenza al PRA risulta attribuibile all'Amministrazione, la quale non ha peraltro reso noto il motivo per cui dal 23.11.2021 al 28.3.2022 abbia mancato di attivarsi per ottenere l'acquisizione del dato aggiornato.

La condanna al pagamento degli esposti di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali opposti.

Pone a carico della parte resistente gli esposti di lite pari ad € 43,00.

Alessandria, 29/9/2022.

